Civile.it

Class action: ora parte - il testo di legge

di Spataro

Attenzione a ricordarne i confini - al link indicato la relazione - Nella foto: insieme, per costruire - Photo courtesy of nzks

del 2010-01-01 su Civile.it, oggi e' il 24.04.2024

Fu istituita anni fa, prorogata, e finalmente la proroga ... non piu' prorogata.

Cosi' concepita la class action e' uno strumento da usare con intelligenza, perche' per i singoli non e' immediatamente vantaggiosa.

E' sicuramente un passo per i casi piu' gravi, voglio vedere se le associazioni e i comitati promotori si faranno carico di un uso intelligente, senza volerlo estendere a questione bagatellari.

Se usato in modo intelligente costituira' la base di una affermazione di principi per via giudiziaria validi per tutti i contratti.

Uno strumento di promozione della certezza del diritto in quanto tale valido.

Si sappia usare con intelligenza, e non ad ogni costo, cosa che non cambierebbe nulla a chi agisce, ma toglierebbe valore all'istituto.

Al link indicato la relazione.

Testo:

Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchÃ© in materia di energia" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136

Art. 49.

*(Modifica dell'articolo 140-*bis *del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Ã¨ sostituito dal seguente:

Â«Art. 140-*bis*. - *(Azione di classe). - 1.* I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dÃ mandato o comitati cui partecipa, puÃ² agire per l'accertamento della responsabilitÃ e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralitÃ di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, Ã¨ depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b)*. Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda Ã¨ proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta Ã¨ competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia Ã¨ competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise Ã¨ competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria Ã¨ competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adÃ¬to, il quale puÃ² intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilitÃ .

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilitÃ della domanda, ma puÃ² sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere Ã¨ in corso un'istruttoria davanti a un'autoritÃ indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda Ã¨ dichiarata inammissibile quando Ã¨ manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identitÃ dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchÃ¨ quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilitÃ Ã¨ reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilitÃ , il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piÃ¹ opportuna pubblicitÃ a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalitÃ della piÃ¹ opportuna pubblicitÃ , ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicitÃ Ã¨ condizione di procedibilitÃ della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicitÃ , entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza Ã¨ trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicitÃ , anche mediante la pubblicazione sul relativo sito *internet.*

10. Ã^ escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresÃ¬ il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicitÃ ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piÃ¹ opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalitÃ non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilitÃ , il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresÃ¬ conto dell'entitÃ complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchÃ¨ delle connesse difficoltÃ di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puÃ² comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piÃ¹ opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. Ã^ fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adÃ¬to ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processoÂ».

2. Le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Link utili:

Class action al via dal 1Â° gennaio 2010
Class action e legge sviluppo n.99 del 23.7.2009
Class action approvata
Il ddl sviluppo ed energia: interessa tutti
Alert: riforma della procedura civile - gli emendamenti del Governo in class action e ricorsi in Cassazione

Live ore 17.00: class action europea, banche e clausole vessatorie con l'avv. Melpignano
Class action europea per le controversie transfrontaliere
BREAKING NEWS: clausole vessatorie nulle su conti correnti e cassette di sicurezza, ma anche una class action europea
Cassazione, la I civile 13051 del 2008.
Class action ? No grazie. Rinviata al primo gennaio 2009

http://www.civile.it/news/visual.php?num=69529 - *Spataro*

Hai letto: Class action: ora parte - il testo di legge

Approfondimenti: Class action > Consumerismo >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it